ART. 1

OGGETTO

1.1 Le norme di cui al presente Regolamento disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico di Isontina Ambiente S.r.l. (di seguito, per brevità, la **" Società**" o **"ISA"**) sia degli oneri di difesa tecnica, comprensivi di eventuali consulenze tecniche connesse all'assistenza processuale, sia per il caso di ammissione e di riconoscimento del patrocinio legale, sia per il rimborso delle spese legali che degli eventuali altri costi connessi, a favore dei dipendenti, dell'Amministratore Unico e del Direttore Generale (di seguito, per brevità, gli **"Interessati"**) nei procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativo-contabile aperti nei confronti degli stessi (i di seguito, per brevità, "**Tutela Legale"**)

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 La Tutela Legale è riconosciuta al dipendente in caso di procedimenti di responsabilità civile e penale nei propri confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti del proprio ufficio, in ragione del principio di immedesimazione organica.

2.2 La medesima tutela è accordata all'Amministratore Unico, ovvero ai singoli componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale qualora coinvolti in procedimenti per atti e/o fatti connessi all'assolvimento degli obblighi istituzionali.

2.3 La Tutela Legale è assicurata anche ai dipendenti, all'Amministratore Unico, ai Consiglieri e al Direttore Generale per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, nei limiti e secondo le modalità di cui al presente regolamento.

2.4 La Tutela Legale opera per ogni fase e per ogni grado del procedimento.

ART. 3

PRESUPPOSTI SOGGETTIVI

3.1 L'assistenza legale relativa ad un procedimento civile, penale o amministrativo-contabile e/o l'accollo degli ulteriori costi è dovuta esclusivamente qualora sussistano le seguenti condizioni:

- che i fatti e gli atti oggetto del procedimento siano occorsi in relazione all'espletamento del servizio o dell'adempimento dei compiti d'ufficio da parte del dipendente, dell'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione o del Direttore Generale;
- esistenza di un rapporto di immedesimazione organica ovvero di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con la Società;
- conclusione del procedimento con una sentenza definitiva che escluda la responsabilità dell'interessato per i fatti o gli atti contestatigli ovvero con un rito alternativo che non

comporti l'accertamento della responsabilità penale (in questo caso alle ulteriori condizioni previste dai successivi articoli).

ART. 4

CONFLITTO DI INTERESSI

4.1 La Tutela legale riconosciuta nel presente Regolamento agli interessati è applicabile esclusivamente in assenza di conflitto di interessi;

4.2 La situazione di conflitto di interessi si configura ogni qual volta il soggetto richiedente la Tutela Legale abbia agito trascurando ovvero disattendendo il perseguimento dell'interesse sociale per perseguire in modo esclusivo ovvero preminente interessi egoistici propri o di terzi.

4.3 Il conflitto di interessi sorge comunque se:

- la Società ha provveduto all'attivazione di un procedimento disciplinare per gli stessi fatti oggetto del procedimento, sempre che tale procedimento si sia concluso con l'irrogazione di una sanzione divenuta definitiva;
- le stesse violazioni oggetto del procedimento civile, penale, amministrativo/contabile integrano una violazione definitivamente accertata di disposizioni contrattuali, procedurali, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/01 o del Codice Disciplinare;
- la Società ha avviato un procedimento giudiziario nei confronti dell'interessato per gli stessi fatti sempreché questo si è concluso con l'accertamento della responsabilità dell'interessato stesso;
- sia pendente presso la Corte dei Conti per gli stessi fatti oggetto del giudizio, un procedimento per danno erariale sempre che questo si concluda con una condanna non più impugnabile a carico della Società o dell'interessato.

4.4 La costituzione di parte civile della Società non integra da sola gli estremi per la sussistenza del conflitto di interessi.

4.5 Il provvedimento di diniego, in caso di insussistenza dei presupposti legittimanti l'istanza sotto il profilo del conflitto di interessi, viene comunicato senza indugio al dipendente, all'Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale. Nel caso il conflitto di interessi sia riferibile a un procedimento ancora in corso, nei casi previsti dai punti precedenti, al momento della presentazione dell'Istanza, la Società riserva la definitiva valutazione all'esito degli stessi.

ART. 5

DOMANDA DI AMMISSIONE AL PATROCINIO LEGALE E LIMITAZIONI

5.1 L'interessato dovrà presentare domanda di ammissione al patrocinio a pena di decadenza entro 10 giorni dalla conoscenza formale dell'instaurazione del procedimento.

Il termine decorre dalla notifica del primo atto dell'autorità giudiziaria o della controparte.

5.2 La richiesta deve essere presentata tramite il modulo di cui all'allegato A). In ogni caso l'istanza deve contenere:

- l'indicazione del nominativo del legale di cui ci si intende avvalere;
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile circa i fatti oggetto del procedimento;
- l'accettazione dell'incarico da parte del professionista;
- il preventivo effettuato dal professionista;
- l'impegno a comunicare l'esito del procedimento e a trasmettere il provvedimento definitivo conclusivo dello stesso;
- una dichiarazione con la quale il richiedente attesta di non aver stipulato polizze assicurative che potrebbero rimborsargli le spese legali.

5.3 L'istanza può essere inviata alla Società tramite pec all'indirizzo isontinambiente@legalmail.it, mail a segreteria@isontinambiente.it oppure con raccomandata A/R da spedire presso la sede legale sita a Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, nr. 10.

5.4 La valutazione in merito al riconoscimento della tutela legale ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento viene effettuata dall'organo amministrativo della Società qualora la richiesta provenga da dipendenti della Società stessa, previa acquisizione di idoneo parere tecnico-giuridico, reso da professionista esterno, in possesso di requisiti di competenza specifica, di terzietà e di indipendenza rispetto all'oggetto del procedimento di responsabilità civile e/o penale , nonché con riguardo al soggetto richiedente con successiva informativa all'OdV, qualora si sia in presenza di un reato presupposto ex MOG231, e al Collegio Sindacale.

5.4 Nel caso in cui la questione riguardi l'Amministratore Unico, la valutazione di cui al paragrafo precedente sarà rimessa alla determinazione del Collegio Sindacale, con le medesime modalità, il quale si esprimerà con parere motivato e in ogni caso all'esito di un parere tecnico-giuridico, reso da professionista esterno, in possesso di requisiti di competenza specifica, di terzietà e di indipendenza rispetto all'oggetto del procedimento del procedimento di responsabilità civile e/o penale , nonché con riguardo al soggetto richiedente.

5.5. Nel caso in cui venisse costituito un Consiglio di Amministrazione la decisione in merito al riconoscimento della tutela legale ai sensi degli artt. 3 e 4 del presente regolamento verrà presa a maggioranza degli componenti con astensione del consigliere interessato, previa acquisizione di idoneo parere tecnico-giuridico, reso da professionista esterno, in possesso di requisiti di cui ai precedenti punti 5.3 e 5.4, con successiva informativa all'OdV, qualora si sia in presenza di un reato presupposto ex MOG231 e previa informativa al Collegio Sindacale.

5.5 Se, al momento in cui è venuto a conoscenza dell'esistenza di un procedimento, l'interessato è cessato dal servizio, sarà possibile chiedere il rimborso delle spese legali sostenute mediante il modulo di cui all'allegato B) purché il procedimento si riferisca ad atti o fatti posti in essere nel corso del rapporto di lavoro e purché vi siano tutti i requisiti di cui agli artt. 3 – 4 – 6 – 7 – 8 – 9.

5.6 Qualora si tratti di un procedimento contabile avanti la Corte dei Conti, la Società non assume il patrocinio ma resta salvo il diritto ad ottenere la rifusione delle spese legali all'esito del

procedimento; il rimborso delle spese legali sarà possibile solamente se è stata accertata l'assenza di responsabilità per danno erariale.

ART. 6

SCELTA DEL DIFENSORE

6.1 L'interessato, nella richiesta di ammissione al patrocinio legale deve indicare il nominativo del legale di propria fiducia. La Società potrà opporsi alla scelta del nominativo effettuato dall'interessato solo qualora il difensore e/o il consulente tecnico individuato, versino in una situazione di conflitto di interessi o non siano in possesso dei requisiti di seguito elencati.

6.2 Il rigetto della richiesta dell'interessato deve essere motivato e deve pervenire in forma scritta nel minor tempo possibile al fine di garantire la possibilità di individuare un secondo nominativo in tempi utili.

6.3 Il difensore scelto dall'interessato dovrà avere i seguenti requisiti:

- iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
- abilitazione al patrocinio presso le magistrature superiori qualora il procedimento lo richieda;
- assenza di procedimenti disciplinari in corso presso l'ordine di appartenenza;
- assenza di condanne penali o procedimenti penali in corso;
- non deve versare in condizioni che limitano o escludono la possibilità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- non deve aver assunto incarichi professionali avverso la Società nell'ultimo anno;
- non deve avere rapporti di parentela o di affinità con l'Amministratore Unico o con colui che approva il preventivo;
- deve aver stipulato una valida copertura assicurativa per i rischi professionali.

6.4 Tali requisiti dovranno essere oggetto di una dichiarazione del professionista da far pervenire alla Società insieme al preventivo.

6.5 L'interessato potrà avvalersi di un secondo difensore solo nel caso in cui l'oggetto del procedimento sia particolarmente complesso; la richiesta di avvalersi di due difensori deve essere motivata ed approvata in sede di approvazione della richiesta di ammissione al patrocinio.

ART.7

LIMITE RIMBORSABILE DELLE SPESE LEGALI

7.1 In caso di conclusione favorevole del procedimento con sentenza passata in giudicato secondo quanto previsto dal successivo art. 9), la Società provvederà alla liquidazione delle spettanze del legale purché le spese siano conformi ai parametri previsti dal D.M. 147/2022.

La Società liquiderà le spese ai legali nel limite del valore tabellare medio previsto dai parametri ministeriali.

7.2 Eventuali deroghe all'applicazione dei parametri sono ammesse solamente qualora al medesimo legale sia affidata la difesa di più parti o qualora l'oggetto del procedimento sia particolarmente complesso e richieda un impegno professionale tale da giustificare una pretesa economica maggiore.

È in ogni caso escluso che il compenso possa essere superiore ai limiti massimi previsti dai parametri ministeriali.

7.3 La valutazione in ordine all'ammissibilità della deroga compete all'Amministratore Unico. Nel caso in cui il procedimento riguardi l'Amministratore Unico, la valutazione è rimessa ad un parere pro veritate rilasciato da un legale esperto nella materia de qua, terzo rispetto alle parti e ai fatti di causa, incaricato previo benestare del Collegio Sindacale.

La Società si riserva la possibilità di richiedere copia di tutta la documentazione utile a verificare la corrispondenza tra quanto risultante nella parcella e le attività effettivamente svolte.

ART. 8

CONSULENTI TECNICI DI PARTE

8.1 Quanto stabilito negli artt. 4-5-6-7 trova applicazione anche in riferimento ai consulenti tecnici di parte.

8.2 L'interessato potrà nominare, qualora vi siano i presupposti stabiliti dall'art. 2 del presente Regolamento, un consulente tecnico di parte, il quale verrà liquidato secondo i valori medi previsti dai parametri ministeriali di riferimento:

- D. M. n. 140/2012 per i commercialisti;
- D.M. n. 46/13 per i consulenti del lavoro;
- D.M. n. 165/16 per le professioni sanitarie (medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica);
- D.M. 17 giugno 2016 per le professioni tecniche (agrotecnico, architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, biologo, chimico, dottore agronomo e dottore forestale, geometra e geometra laureato, geologo, ingegnere, perito agrario, perito industriale, tecnologo alimentare).

8.3 Il consulente tecnico, se nominato dalla Società, dovrà presentare un preventivo che verrà approvato dall'Amministratore Unico.

8.4 Qualora l'interessato anticipi le spese per il consulente, queste verranno rimborsate dopo aver presentato una fattura dettagliata tale da far emergere chiaramente l'attività svolta.

8.5 L'Azienda si riserva la possibilità di richiedere copia di tutta la documentazione utile a verificare la corrispondenza tra quanto risultante nella parcella e le attività effettivamente svolte.

ART.9

LIMITI, ESCLUSIONI E RIPETIBILITA' ALTRI ONERI IN CASO DI RITI ALTERNATIVI

9.1 In ogni caso, costituiscono limiti al riconoscimento della tutela legale le seguenti circostanze:

a) la condanna del dipendente o dell'Amministratore per fatti commessi con dolo o colpa grave, ovvero in conflitto di interessi
b) l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione del reato ovvero l'amnistia;
c) l'intervenuta estinzione del reato a seguito di oblazione salva l'ipotesi di cui al successivo comma III del presente articolo;
d) la definizione del procedimento tramite patteggiamento, salvo l'ipotesi di cui al successivo comma VI del presente articolo.

9.2 In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo e colpa grave ovvero in conflitto di interessi, la Società provvederà a ripetere, dal dipendente o Amministratore, gli oneri per la tutela legale eventualmente sostenuti, in applicazione del presente regolamento.

9.3 In deroga a quanto previsto dalla precedente lettera c), la Società provvederà ad assumere gli oneri derivanti dall'intervenuta oblazione (ad es. spese legali liquidate a controparte, pene pecuniarie ab origine o convertite) qualora la stessa società dovesse risultare obbligata in solido, nonché nei casi in cui la scelta di optare per l'estinzione del reato mediante oblazione sia stata oggetto di idoneo parere tecnico legale che ne escluda il dolo o la colpa grave e sia coerente con il perseguimento del preminente interesse della stessa Società.

Si applicano in tal caso le previsioni di cui al precedente articolo 5.

9.4 In deroga a quanto previsto dalla precedente lettera d), la Società provvederà ad assumere gli oneri derivanti dal patteggiamento (ad es. spese legali liquidate a controparte, pene pecuniarie ab origine o convertite) qualora la stessa società dovesse risultare obbligata in solido, nonché nei casi in cui la scelta di definire il procedimento con il predetto rito alternativo sia stata oggetto di idoneo parere tecnico legale che ne escluda il dolo o la colpa grave e sia coerente con il perseguimento del preminente interesse della stessa Società.

Si applicano in tal caso le previsioni di cui al precedente articolo 5.

9.5 Con particolare riferimento **al processo penale**, il rimborso è esteso alle spese sopportate in sede di indagini preliminari concluse con l'archiviazione della *notitia criminis.*

In caso di riapertura del procedimento penale per gli stessi fatti contestati con successiva sentenza di condanna, la Società ripeterà dal dipendente quanto a lui rimborsato in sede di archiviazione.

9.6 Con riferimento al **procedimento civile**, la Tutela Legale è esclusa, con conseguente diritto della Società alla ripetizione degli importi eventualmente anticipati dalla Società, nei casi di accertata responsabilità per dolo e colpa grave.

9.7 Con riferimento al **procedimento contabile**, la Tutela legale sarà riconosciuta mediante rimborso delle spese sostenute per la difesa, nei limiti di cui al presente regolamento, salve le ipotesi di condanna per dolo e colpa grave dell'Amministratore o del dipendente

ART. 10

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER LA LIQUIDAZIONE

Per la liquidazione degli oneri di difesa l'interessato dovrà trasmettere la seguente documentazione:

- sentenza o provvedimento definitivo che escluda la responsabilità del dipendente o Amministratore per i fatti o gli atti contestatigli. Il provvedimento dovrà essere munito della dichiarazione di definitività apposta dalla cancelleria competente;
- preavviso di parcella da parte del o dei difensori nominati e del consulente tecnico di parte (se presente);
- una dichiarazione con la quale l'interessato attesta di non aver percepito rimborsi da parte di imprese assicurative ed altri soggetti per le medesime somme per le medesime somme.

Qualora l'interessato abbia anticipato le spese legali, in quanto non ammesso al patrocinio sostitutivo per un presunto conflitto di interessi rivelatosi poi inesistente all'esito del procedimento, dovrà allegare la fattura analitica al posto del preavviso di parcella e presentare il modulo di cui all'allegato B).

ART. 11

RIPETIZIONE DEGLI ONERI

Nel caso in cui l'interessato sia stato ammesso al patrocinio legale e l'esito del procedimento non sia favorevole secondo quanto previsto dall'art. 9, dovrà rifondere alla Società gli oneri di difesa sostenuti, salvo quanto previsto dai commi III e IV del citato articolo

Dovrà essere restituito alla Società quanto pagato anche qualora, dopo una prima archiviazione della *notitia criminis*, venga riaperto il procedimento e questo si concluda con esito sfavorevole; si specifica che dovranno essere restituite anche le somme liquidate per la difesa nel corso del procedimento che era stata inizialmente archiviato.

ART. 12

PUBBLICITA' E REGIME TRANSITORIO

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione Società Trasparente.

Dal giorno dell'esecutività potrà essere applicato anche ai procedimenti pendenti purché venga inviato il modulo di cui all'allegato A) entro il termine di decadenza di 10 giorni dalla pubblicazione dello stesso.